Indice

Capitolo 1 - RAPPRESENTAZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO

- Crediti Pag. 11
- Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata Pag. 12
- Crediti verso clienti Pag. 13
- Crediti verso altri Pag. 15
- Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Pag. 17
- Oneri diversi di gestione Pag. 18

Capitolo 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI

- Principio Contabile OIC 15 Pag. 21
- Valutazione dei crediti al costo ammortizzato Pag. 24

Capitolo 3 - ASPETTI CONTABILI

- Rilevazione contabile dei crediti Pag. 35
- Casi particolari: caparre-acconti-cauzioni-anticipi Pag. 46
- Poste in valuta Pag. 52

Capitolo 4 - ASPETTI FISCALI

- Svalutazione dei crediti Pag. 61
- Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti Pag. 66
- Perdite su crediti Pag. 67
- Accantonamenti per rischi su crediti Pag. 83
- Prospetto dei crediti in dichiarazione dei redditi Pag. 85

Com'è noto, i crediti rappresentano il diritto di esigere, ad una certa data, determinati importi da clienti o da altri soggetti e, di conseguenza, le perdite su crediti rappresentano un componente importante e da monitorare, a maggior ragione in periodi emergenziali (pandemia, guerre e quant'altro).
La perdita su crediti è un componente di reddito che trae origine da un evento certo e definitivo, che rende il credito non più recuperabile (OIC 15, paragrafo 13).
Le perdite si differenziano, ai fini civilistici, rispetto alle svalutazioni su crediti, in quanto costituiscono componenti di reddito realizzate e non derivano, invece, da un procedimento valutativo.
Nelle società di più grandi dimensioni, i crediti sono rilevati inizialmente secondo il noto, quanto complicato, criterio del "costo ammortizzato", tenendo conto del fattore temporale, con la conseguenza che gli stessi sono oggetto di attualizzazione, ai sensi del n. 8, comma 1, dell'art. 2426 c.c.-.
Nelle società che redigono il bilancio abbreviato e nelle micro imprese il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione possono non essere applicati, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 2435-bis c.c. e del comma 2 dell'art. 2435-ter (sul tema, anche OIC 15 paragrafi 46 e 55); in detta ipotesi, la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi (OIC 15 paragrafo 47).
In entrambi i casi, successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati in bilancio tenendo conto del valore di presumibile realizzo, di cui al n. 8 del comma 1 dell'art. 2426 c.c. e se lo stesso si riduce, in dipendenza di un evento certo e definitivo che rende il credito non recuperabile in tutto o in parte, il valore di iscrizione del credito deve essere rettificato, rilevando in contropartita una perdita su crediti.
Le perdite realizzate su crediti, per effetto di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, transazione, prescrizione o quant'altro sono classificate (OIC 15 paragrafo 26) nella voce "B.14" del conto economico, se relative a crediti iscritti nell'attivo circolante, per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato o nella voce "C.17" del conto economico, se relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione di quelle da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.
Con specifico riferimento alle perdite su crediti, nella nota integrativa occorre indicare, ai sensi del comma 1 dell'art. 2427 c.c., i criteri applicati nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro (n. 1) e le variazioni intervenute nella consistenza delle voci (n. 4).
La monografia, quindi, risulta essere una guida utile per la rilevazione corretta del valore dei crediti in bilancio, per la corretta rilevazione delle perdite su crediti e dei relativi accantonamenti, affrontando anche la disciplina delle svalutazioni, sia dal punto civilistico che fiscale, individuando puntualmente le tipologie di crediti presenti e presentando le scritture contabili di riferimento e i modelli utilizzabili in particolari situazioni.
La guida, quindi, si inserisce tra i più utili e noti contributi del Centro Studi Castelli che professionisti e collaboratori di studio hanno apprezzato anche per la tipica forma schematica dei contributi stessi.

Fabrizio Giovanni Poggiani
Matteo Antonini

Capitolo 1

RAPPRESENTAZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO



C) II CREDITI

Attivo

I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari da clienti e da altri. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva di solito dalla vendita di prodotti, merci e servizi. I crediti includono anche gli ammontari che devono essere incassati per la vendita di beni diversi da quelli che costituiscono le normali giacenze di magazzino, i prestiti a dipendenti, a clienti ed altri.
Hanno rilevanza per i crediti: l'origine; la natura del debitore; la scadenza.
Relativamente alla loro origine i crediti si distinguono in:
- crediti sorti in relazione a ricavi (tipici i crediti verso clienti) derivanti da operazioni di gestione caratteristica;
- crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi (questi differiscono dai crediti commerciali per non essere connessi a ricavi, bensì ad operazioni che hanno ad oggetto direttamente somme di denaro);
- crediti sorti per altre ragioni (crediti derivanti da operazioni di gestione non caratteristica, crediti verso dipendenti per anticipi su competenze di futura liquidazione, crediti verso l'erario, crediti verso istituti di assicurazione per gli indennizzi, depositi cauzionali, ecc.).
Relativamente alla natura del debitore, i crediti si distinguono, dal punto di vista ragionieristico, tra:
- crediti verso clienti;
- crediti verso consociate;
- crediti verso altri.
Infine, relativamente alle scadenze i crediti possono essere:
- a breve scadenza;
- a media o lunga scadenza.

SINTESI OPERATIVA

• **DEFINIZIONE**	→	I crediti rappresentano il diritto ad esigere, ad una data scadenza, determinati ammontari da clienti o da altri.		
	→	Raggruppamenti	→ Origine	→ • Crediti verso clienti derivanti da operazioni di gestione caratteristica. • Crediti derivanti da prestiti e finanziamenti concessi. • Altri crediti (esempio: anticipi a dipendenti).
	→		→ Natura del debitore	→ • Verso clienti. • Verso consociate. • Verso erario. • Verso altri.
	→		→ Scadenza	→ • A breve scadenza. • A media-lunga scadenza.
	→	Iscrizione in bilancio	→	• Se originati da ricavi, sono iscrivibili in bilancio se sono maturati i relativi ricavi e quindi se il processo produttivo dei beni e servizi è stato completato e lo scambio è avvenuto. • Se sorti per ragioni differenti dai ricavi sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito. • Devono essere separatamente evidenziati in bilancio a seconda della natura del debitore: .. verso clienti; .. verso terzi; .. verso controllate e collegate; .. verso la società che esercita direzione e coordinamento e verso le altre società sottoposte al controllo delle controllanti; .. verso Erario.
• **CRITERIO DIVALUTAZIONE**	→	Vedi la trattazione nel capitolo dedicato.		

PERDITE SU CREDITI [sp-att-cii-cobi-perdi] - Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.04.2022

A) Attivo

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono costituiti dai crediti che la società vanta nei confronti dei soci, per le operazioni inerenti la costituzione, l'aumento ed il reintegro del capitale sociale, nel caso in cui il conferimento non risulti pari alla quota sottoscritta. Possono essere rappresentati da:

- ***crediti per quote di capitale sottoscritto ma non ancora versato:*** *esprimono il credito nei confronti dei soci per le dotazioni di risorse (in denaro o in natura) che questi si sono impegnati ad apportare nella società in sede di costituzione o aumento di capitale, a titolo di conferimento;*
- ***crediti per versamenti a copertura di perdite:*** *esprimono il credito nei confronti dei soci per i versamenti ad essi richiesti per appianare le perdite della società, che essi hanno accettato di eseguire;*
- ***operazioni rilevanti:*** *apporti iniziali di capitali, aumento reale di capitale, copertura reale delle perdite.*

I valori accolti da queste poste sono direttamente collegati all'area dei finanziamenti a titolo di capitale di rischio.

SINTESI OPERATIVA

• TRATTAMENTO CIVILISTICO → I crediti verso soci devono essere iscritti in bilancio sulla base del valore di presumibile realizzazione.

• TRATTAMENTO FISCALE

→ I crediti verso soci sono un componente patrimoniale e non hanno rilevanza sul reddito imponibile.

→ Rappresenta un'eccezione il conferimento di prestazioni d'opera o di servizi nella società a responsabilità limitata che assume rilevanza fiscale sia per la società conferitaria che per il socio conferente. → Ris. Ag. Entrate 16.03.2005, n. 35/E

→ **Società conferitaria** — Il costo della prestazione d'opera o di servizio è deducibile per competenza → Art. 109, c. 2, lett. d) D.P.R. 917/1986

→ **Socio conferente**
- Il conferimento d'opera o di servizio è tassato a seconda dell'attività svolta dal socio:
  .. attività impresa: per competenza;
  .. lavoro autonomo o lavoro dipendente ed assimilato: per cassa.

• BILANCIO CEE →

• Conti patrimoniali - Attivo

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA

- Soci c/versamenti
- Soci c/sottoscrizioni
- Soci c/conferimenti
- Soci c/centesimi richiamati

C) II. 1) CREDITI VERSO CLIENTI

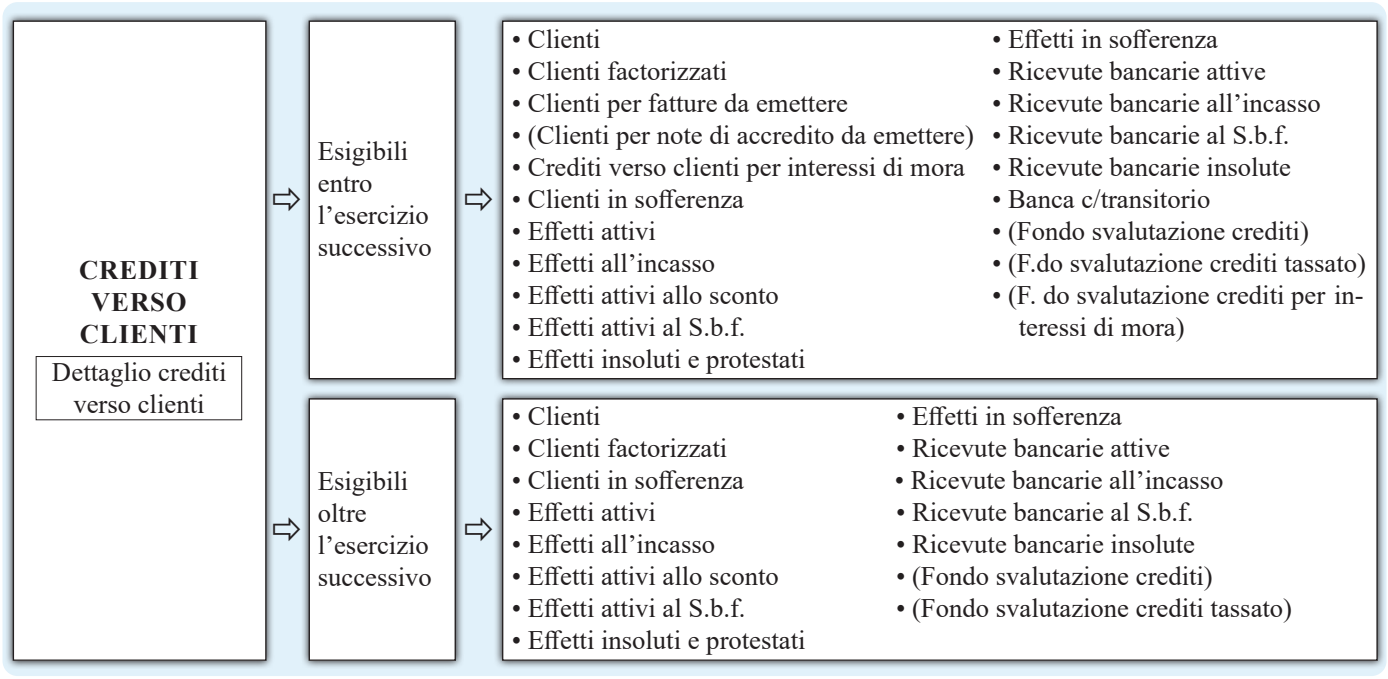
Attivo

I crediti iscritti in bilancio devono rappresentare validi diritti in relazione ai ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica a breve termine. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva, nella maggioranza dei casi, dalla vendita di prodotti e servizi. Ai fini della valutazione, i crediti verso clienti devono essere iscritti in bilancio al netto della svalutazione eventualmente effettuata per ridurli al presunto valore di realizzo.

SINTESI OPERATIVA

• **TRATTAMENTO CIVILISTICO**	Criteri di valutazione	I crediti verso clienti devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del presumibile valore di realizzazione.		Art. 2426, c. 1, p. 8 C.C.
		Crediti di sicura esigibilità	Iscrizione al valore nominale.	
		Crediti di dubbia esigibilità	Svalutazione specifica.	
		Tutti i crediti	Accantonamento ad un generico fondo rischi.	
	Riduzioni civilistiche del valore	Il valore dei crediti verso clienti può essere ridotto, per l'effettuazione di svalutazioni imputate al **conto economico** [B) 10. d)], in base ai principi di competenza (esercizio in cui la perdita si può prevedere) e di prudenza.		
		Vanno classificate nella voce B.14 "oneri diversi di gestione" del conto economico le perdite realizzate su crediti, iscritti nell'attivo circolante, per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato (perdite realizzate, ad esempio, a seguito di: transazione, prescrizione, ecc.).		OIC 15
		Il fondo sarà utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili quando tale inesigibilità diventa definitiva.		
• **TRATTAMENTO FISCALE**	Aspetti fiscali	• I crediti verso clienti sono componenti patrimoniali e non hanno direttamente rilevanza sul reddito imponibile. Tuttavia la svalutazione degli stessi assume rilevanza sul reddito imponibile. • Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello **0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.** • La deduzione non è più ammessa fiscalmente quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti **ha raggiunto il 5% del valore nominale** o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.		Art. 106 D.P.R. 917/1986
• **BILANCIO CEE**		**• Conti patrimoniali - Attivo**		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
		II. CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
		1) CREDITI VERSO CLIENTI		
		• Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo • Crediti verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo		

PERDITE SU CREDITI [sp-att-cii1-cobi-perdi] - Centro Studi Castelli S.r.l. - Riproduzione vietata - Aggiornato al 20.04.2022


CREDITI VERSO CLIENTI
Dettaglio crediti verso clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo
• Clienti
• Clienti factorizzati
• Clienti per fatture da emettere
• (Clienti per note di accredito da emettere)
• Crediti verso clienti per interessi di mora
• Clienti in sofferenza
• Effetti attivi
• Effetti all'incasso
• Effetti attivi allo sconto
• Effetti attivi al S.b.f.
• Effetti insoluti e protestati
• Effetti in sofferenza
• Ricevute bancarie attive
• Ricevute bancarie all'incasso
• Ricevute bancarie al S.b.f.
• Ricevute bancarie insolute
• Banca c/transitorio
• (Fondo svalutazione crediti)
• (F.do svalutazione crediti tassato)
• (F. do svalutazione crediti per interessi di mora)
Esigibili oltre l'esercizio successivo
• Clienti
• Clienti factorizzati
• Clienti in sofferenza
• Effetti attivi
• Effetti all'incasso
• Effetti attivi allo sconto
• Effetti attivi al S.b.f.
• Effetti insoluti e protestati
• Effetti in sofferenza
• Ricevute bancarie attive
• Ricevute bancarie all'incasso
• Ricevute bancarie al S.b.f.
• Ricevute bancarie insolute
• (Fondo svalutazione crediti)
• (Fondo svalutazione crediti tassato)

C) II. 5-quater) Attivo — CREDITI VERSO ALTRI

Crediti verso altri: *è una voce di bilancio residuale, costituita da tutti quei crediti che non trovano collocazione specifica nelle altre voci dell'attivo circolante. Tra i principali crediti verso altri ricordiamo: caparre e depositi cauzionali.*

SINTESI OPERATIVA

• **TRATTAMENTO CIVILISTICO** →	Criteri di valutazione →	I crediti verso altri sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, e del valore di presumibile realizzo. →	Art. 2426, c. 1, p. 8 C.C.
• **TRATTAMENTO FISCALE** →	Aspetti fiscali →	• I crediti verso altri sono componenti patrimoniali e non hanno direttamente rilevanza sul reddito imponibile. • Le svalutazioni e gli accantonamenti a fondo rischi relativi ai crediti verso altri non sono deducibili fiscalmente.	

• **BILANCIO CEE** →

• Conti patrimoniali - Attivo

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II. CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

5-QUATER) CREDITI VERSO ALTRI

Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo

- Depositi cauzionali fornitori
- Acconto Inail
- Inail a credito
- Inail c/rimborso
- Anticipi doganali
- Crediti per contributi
- Crediti diversi
- Crediti per operazioni di pronti contro termine
- Crediti verso Factor
- Fornitori c/anticipi per prestazioni di servizi
- Caparra attiva
- Anticipi autostradali
- Anticipi dipendenti
- Amministratori c/anticipi
- Inps c/rimborso
- Inps a credito
- Acconti dipendenti
- Assicurazione c/Tfr dipendenti
- Assicurazione c/Tfm amministratori
- Obbligazionisti c/sottoscrizioni
- Effetti attivi per accettazioni bancarie
- Costi anticipati
- Dividendi c/acconti
- Credito v/tesoreria Inps per Tfr
- Crediti v/soci
- Credito v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr
- Credito v/dipendenti per riaddebito servizio mensa
- Crediti per cessione azienda
- Carnet buoni pasto

Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo

- Depositi cauzionali fornitori
- Inail c/rimborso
- Acconti dipendenti
- Banca c/effetti al S.b.f. indisponibili
- Costi anticipati
- Inps c/rimborso
- Credito v/tesoreria Inps per Tfr
- Crediti v/soci
- Credito v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr

CLASSIFICAZIONE ⇨	• La voce "Crediti verso altri" dell'attivo di stato patrimoniale civilistico comprende numerose posizioni tra le quali si segnalano: .. crediti verso dipendenti per sospesi di cassa; .. crediti verso dipendenti per anticipi su retribuzioni non ancora compensati; .. crediti verso istituti previdenziali; .. depositi cauzionali prestati a breve; .. prelevamenti di soci (solamente per società di persone); .. caparre, anticipi, acconti a fornitori per servizi; .. crediti per contributi ancora da incassare; .. crediti verso obbligazionisti per i titoli sottoscritti e non ancora incassati; .. crediti verso gestori per carte di credito; .. altri crediti diversi dalle altre categorie previste.	
VALUTAZIONE ⇨	Sono soggetti ai medesimi criteri di valutazione previsti per i crediti ⇨	I crediti verso altri sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, e del valore di presumibile realizzo.

B) 10. d) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. Sono indicate le quote di accantonamento per svalutazione del valore nominale dei crediti a breve termine e delle disponibilità liquide, come ad esempio le valute estere, a fronte di rischi di inesigibilità degli stessi (es.: quota svalutazione crediti). Devono essere, invece, iscritte alla voce B 14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni.

SINTESI OPERATIVA

• TRATTAMENTO CIVILISTICO

Criteri di valutazione → I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, e del valore di presumibile realizzo. → Art. 2426, c. 1, p. 8 C.C.

Riduzione di valore → Il valore dei crediti può essere ridotto, per l'effettuazione di svalutazioni imputate a C.E., alla seguente voce "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide"(voce B-10-d).

Metodi di svalutazione

- Fondo svalutazione crediti → **Crediti svalutati prudenzialmente**
  - La svalutazione contabile è accolta in un fondo svalutazione da portare a riduzione dei crediti iscritti nell'attivo dello S.P.
  - I crediti continuano ad essere iscritti al loro valore nominale, anche se rettificati dal fondo svalutazione.
- Riduzione diretta dei crediti → **Perdite definitive** La svalutazione incide direttamente su ogni singolo credito, riducendo il valore nominale.
- Rettifiche fiscali → La nota integrativa fornirà notizie in merito alle rettifiche di valori aventi giustificazioni solo fiscali e alla loro influenza sul bilancio. → Art. 2427, n. 14 C.C.

• TRATTAMENTO FISCALE

Misura consentita → • Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello **0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.**

Altri accantonamenti	Nel computo del limite si tiene conto anche degli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti, effettuati in conformità a disposizione di legge.

→ Art. 106, cc. 1 e 2 D.P.R. 917/1986

Limite massimo → La deduzione non è più ammessa fiscalmente quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. → Art. 106, cc. 1 e 2 D.P.R. 917/1986

Deducibilità → Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. → Art. 101, c.5 D.P.R. 917/1986

Eccedenza → Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso (come sopravvenienza attiva tassabile).

• BILANCIO CEE

• Conti economici

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

d) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

- Accantonamento al fondo svalutazione crediti
- Accantonamento al fondo svalutazione crediti per interessi di mora
- Accantonamento al fondo svalutazione crediti tassato

B) 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Conto Economico

***Oneri diversi di gestione**: si tratta di una voce residuale comprendente i costi e gli oneri diversi da quelli indicati ai precedenti punti da 6 a 13, purché inerenti alla gestione ordinaria. Si tratta in particolare dei costi, oneri e minusvalenze da cessione (risultanti da operazioni di natura non finanziaria) che siano relativi alla gestione accessoria, come identificata in precedenza, e, pertanto, derivanti da operazioni che non rientrano nella gestione caratteristica, in quella finanziaria. In via esemplificativa si tratta di:*

- oneri derivanti dalla gestione, ma non dalla cessione, di immobili o di altri beni di natura patrimoniale, posseduti per investimento (da imprese non immobiliari) e, pertanto, non relativi alla gestione caratteristica (es.: spese di manutenzione di immobili civili, ecc.);

- oneri patrimoniali, quali minusvalenze relative alla cessione di beni strumentali;

- sopravvenienza e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori (es.: carenza di fondi quali fondi premi, fondi garanzie e fondi rischi);

- imposte indirette e tasse.

SINTESI OPERATIVA

	• L'iscrizione dei costi e oneri deve avvenire al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con gli acquisti. • Se relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.	Art. 2425-bis C.C.
• **TRATTAMENTO CIVILISTICO**	• La presente voce accoglie tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B). • Nella voce B) 14 vengono iscritte, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti poste: .. **minusvalenze di natura non finanziaria** (ad es.: derivanti da: alienazioni dei cespiti, espropri di beni, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, ecc.); .. **sopravvenienze e insussistenze passive**, incluse le rettifiche in aumento di costi causate dall'aggiornamento di stime di precedenti esercizi (per natura non iscrivibili nelle altre voci della classe B); .. **imposte indirette, tasse e contributi** (purché non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi), tra cui possono essere incluse, le voci di seguito elencate, riferite all'esercizio in corso o ad esercizi precedenti: imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, tassa concessioni governative, imposta di bollo, tributi locali (comunali, provinciali e regionali),imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci, l'IVA indetraibile (iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi); .. **costi ed oneri diversi di natura non finanziaria**, tra cui possono essere incluse le voci di seguito elencate: contributi ad associazioni sindacali e di categoria, omaggi ed articoli promozionali, oneri di utilità sociale, liberalità, abbonamenti a giornali e riviste, spese per deposito e pubblicazione di bilanci, componenti negativi derivanti da certificati ambientali, perdite di caparre a titolo definitivo, oneri per multe, ammende e penalità.	OIC 12
• **TRATTAMENTO FISCALE**	• La normativa fiscale prevede specifiche limitazioni alla deducibilità di taluni costi: .. imposte e tasse (art. 99 T.U.I.R.); .. **perdite su crediti**, minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101 T.U.I.R.); .. spese di rappresentanza (art. 108 T.U.I.R.); .. spese per carburante automezzi (art. 164 T.U.I.R.). • Deve comunque essere rispettato il principio generale dell'inerenza del costo.	Art. 99, 101, 108, 164 D.P.R. 917/1986
• **BILANCIO CEE**	• **Conti economici** B) COSTI DELLA PRODUZIONE 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	